

Avviso per la selezione di partenariati per la realizzazione e gestione dei “Centri territoriali per la Divulgazione Agricola e la Diffusione delle Innovazioni – CeDADI

DRD n. 83 del 23/03/2026 e rettifica avviso e proroga termini DRD n. 131 del 15/05/2026

FAQ terzo gruppo aggiornate al 02/07/2026

1. DOMANDA

Si chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire se sia ammissibile articolare le attività del CeDADI su una pluralità di sedi distinte e dislocate in comuni o province diversi, mantenendo nell'area di riferimento la sola sede operativa accreditata richiesta a pena di esclusione per l'ente di formazione, e collocando altrove, in distinti immobili, la sede dell'organismo di consulenza, gli spazi per le attività informative, dimostrative e di incubazione, nonché gli spazi messi a disposizione dagli altri partner. Si chiede, in particolare, se una simile articolazione su luoghi separati sia compatibile con il criterio P01.3 "Completezza e qualità dei servizi offerti", che valorizza il grado di collegamento e sinergia tra i diversi servizi e premia la configurazione di un percorso unitario e strutturato che integri sviluppo dell'innovazione, incubazione delle idee, formazione, consulenza e attività dimostrative: integrazione che, per sua natura, presupporrebbe la condivisione dei medesimi ambienti e flussi funzionali, ferma restando la possibilità di prevedere, per alcune specifiche attività, momenti di disseminazione sul territorio regionale?

RISPOSTA 1

In riferimento al quesito, si conferma che l'Avviso consente al partenariato di articolare le attività del CeDADI su una o più sedi operative distribuite sul territorio regionale, fermo restando l'obbligo di garantire almeno una sede operativa localizzata nell'areale territoriale corrispondente alla macroarea di specializzazione per la quale è presentata la candidatura, presso la quale devono essere assicurati i requisiti minimi e gli impegni previsti dall'Avviso. Pertanto, è ammissibile che le diverse componenti del CeDADI (attività di consulenza, formazione, informazione, dimostrazione, incubazione e altri servizi) siano organizzate anche presso sedi differenti, purché il modello organizzativo proposto garantisca un'effettiva integrazione funzionale tra le attività e assicuri la piena operatività del Centro. Con riferimento al criterio P01.3 "Completezza e qualità dei servizi offerti", si precisa che la valutazione non è riferita alla mera collocazione fisica delle attività presso un'unica sede, bensì alla qualità del modello organizzativo proposto, alla capacità di integrare in maniera coordinata e sinergica i diversi servizi previsti dall'Avviso e alla coerenza complessiva del percorso di accompagnamento delle imprese lungo l'intero processo di sviluppo e diffusione dell'innovazione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio P01.3, rilevano la

qualità del modello organizzativo proposto e l'effettiva integrazione dei servizi previsti dall'Avviso, indipendentemente dalla loro articolazione su una o più sedi operative.

2. DOMANDA

Il paragrafo 7 dell'Avviso richiede, a pena di esclusione, che l'ente di formazione disponga di una sede operativa nell'areale della macroarea di specializzazione per cui concorre, riconosciuta per le attività di formazione ai sensi del D.D. n. 621/2023 e s.m.i.

Tale riconoscimento non è però autonomo: l'iscrizione nell'elenco degli organismi di formazione accreditati per le attività in agricoltura presuppone, quale requisito di accesso a monte, l'accreditamento regionale degli organismi formativi disciplinato dalla D.G.R. n. 136/2022 (in sostituzione della D.G.R. n. 242/2013), che ha per oggetto le singole sedi operative e ne attesta i requisiti attraverso l'Elenco regionale degli organismi e delle sedi accreditate. Tale disciplina regionale sull'accreditamento non può essere disapplicata in sede di valutazione, costituendo essa stessa il presupposto dell'iscrizione nell'elenco richiamato dall'Avviso.

Ne consegue che il requisito di cui al paragrafo 7 non può ritenersi soddisfatto né dalla mera risultanza di una sede operativa dalla visura camerale, che ne attesta l'esistenza a fini commerciali, ma non l'accreditamento, né dall'impegno ad un successivo accreditamento provvisorio o all'utilizzo di sedi occasionali, modalità che attengono alla fase di erogazione e diffusione territoriale delle attività e non al possesso del requisito in fase di partecipazione. Una diversa lettura svuoterebbe il requisito e lederebbe la par condicio tra i concorrenti. Tutto ciò premesso, si chiede di voler confermare che il requisito di cui al paragrafo 7 dell'Avviso è soddisfatto esclusivamente dalla disponibilità di una sede operativa accreditata dalla Regione Campania ai sensi della D.G.R. n. 136/2022 e s.m.i., ubicata nell'areale della macroarea per cui si concorre e risultante, alla data di presentazione della candidatura, dall'Elenco regionale degli organismi e delle sedi accreditate.

RISPOSTA 2

In riferimento al quesito, si ritiene opportuno distinguere tra la **sede operativa del CeDADI** e la **sede operativa dell'Ente di Formazione**, trattandosi di requisiti disciplinati da disposizioni diverse dell'Avviso.

La sede operativa del CeDADI è disciplinata dall'art. 4 dell'Avviso e costituisce la sede del Centro. Per tale sede il partenariato assume l'impegno a garantirne la disponibilità nell'areale territoriale corrispondente alla macroarea di specializzazione per la quale è presentata la candidatura. L'eventuale disponibilità giuridica della sede già formalmente acquisita alla data di presentazione della proposta progettuale costituisce elemento di valutazione nell'ambito del criterio P01.2, secondo quanto previsto dall'Avviso.

Diversamente, l'art. 7 dell'Avviso richiede, a pena di esclusione, che almeno uno degli Enti di Formazione riconosciuti ai sensi del D.D. n. 621/2023 e s.m.i. partecipanti al partenariato disponga di una sede operativa situata nell'areale territoriale della candidatura e riconosciuta per lo svolgimento delle attività formative ai sensi del medesimo decreto.

Tale requisito è strettamente connesso alla disciplina regionale in materia di accreditamento degli organismi di formazione e delle relative sedi operative. Pertanto, ai fini del rispetto dell'art. 7 dell'Avviso, la verifica sarà effettuata con riferimento alle sedi riconosciute nell'ambito del sistema di accreditamento vigente e risultanti dagli atti regionali richiamati dal D.D. n. 621/2023 e s.m.i.

Le attività formative previste dal progetto CeDADI che, ai sensi della normativa regionale vigente, richiedono lo svolgimento presso sedi riconosciute nell'ambito del sistema di accreditamento regionale, dovranno essere realizzate presso le sedi operative dell'Ente di Formazione in possesso dei requisiti previsti dal D.D. n. 621/2023 e s.m.i. Ciò non esclude che le ulteriori attività del CeDADI (consulenza, informazione, dimostrazione, animazione territoriale, altre attività formative e ogni altra azione prevista dal progetto) possano essere organizzate presso la sede operativa del CeDADI, presso ulteriori sedi operative del Centro o presso altri luoghi funzionali alla loro realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e della normativa di settore applicabile alle singole attività..